

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FERRARA Pietro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 1991

Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione del relativo albo

ONOREVOLI SENATORI. — Nel 1987 si è provveduto — con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14 — a conferire riconoscimento giuridico al diploma universitario triennale di assistente sociale definendolo titolo abilitante all'esercizio della professione. Il contestuale decreto del Ministro della pubblica istruzione fissava inoltre l'*iter* formativo. Dopo quattro decenni di presenza attiva nei servizi pubblici e un indubbio apporto alla trasformazione degli stessi da un vetusto concetto di «beneficenza» ad un moderno concetto di servizi alla persona inteso alla realizzazione del dettato costituzionale di cui all'articolo 3, secondo comma («È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine

economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»), si è usciti finalmente da una situazione strumentale tenuta nella confusione.

Non vi è dubbio che una cultura di servizio e molti importanti e innovativi interventi di prevenzione del disagio, recupero e riabilitazione del cittadino, dal settore dell'infanzia al settore della giustizia e nello stesso settore dell'assistenza sanitaria, sono stati promossi da questi professionisti del sociale e che conquiste di alto valore civile quale le leggi sull'affidamento

dei minori o sulle misure alternative delle pene, sono state rese possibili grazie alla presenza e all'opera degli assistenti sociali, i quali hanno anche conquistato un posto nell'ambito della privata attività: sono molti oggi i cittadini che si rivolgono ad assistenti sociali per consulenza e molti i giudici che affidano perizie a questi professionisti non solo per garantirsi corrette indicazioni nel momento in cui una separazione tra coniugi rende indispensabile l'affidamento dei figli, ma anche e soprattutto per ottenere che rapporti tra genitori e figli non convivenenti vengano seguiti ed aiutati ad evolversi, che gli incontri tra loro siano cautelati da una presenza professionale qualificata. La presenza dell'assistente sociale, il cui mandato sociale è così ricco di implicazioni, garantisce sia il rispetto del diritto del singolo, sia l'aspettativa più generale al rispetto di «beni» (quali il corretto sviluppo della personalità del minore) tutelati dalla società civile.

Recenti norme in materia di stranieri extracomunitari e di tossicodipendenti, sia pur sotto diverso segno, hanno confermato la presenza attiva e il mandato sociale a questi professionisti i quali oggi, a tutela propria e dei cittadini che a loro si rivolgono, chiedono finalmente che siano istituiti l'albo e l'ordine professionale.

Gli assistenti sociali ritengono che la costituzione dell'albo possa garantire da un lato i cittadini utenti dei servizi e le amministrazioni pubbliche e private circa il possesso dei requisiti per l'esercizio della professione, dall'altro gli iscritti stessi per quanto concerne la tutela dei diritti professionali ed il rispetto del codice deontologico.

Passando all'esame degli articoli, l'articolo 1 definisce i contenuti e le metodologie professionali specificando gli strumenti propri dell'intervento ed i fini della professione.

L'articolo 2 definisce i requisiti per l'accesso all'attività professionale richiamando il decreto del presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14.

L'articolo 3 elenca i contenuti dell'attività professionale sottolineandone l'autonomia nonché l'apertura alla didattica ed alla collaborazione con gli enti e le istituzioni per contribuire alla formazione delle politiche di intervento sociale.

L'articolo 4 disciplina l'istituzione dell'albo degli assistenti sociali, definendone la presenza a livello regionale o interregionale in ordine al numero degli iscritti.

L'articolo 5 rinvia a successiva decretazione ministeriale la normativa di attuazione e le modalità operative e procedurali nonché le norme transitorie.

L'articolo 6 rimanda al codice penale per le sanzioni da comminare a chi esercita abusivamente la professione di assistente sociale.

La lotta per la costituzione dell'albo professionale è da molto tempo attesa dagli assistenti sociali, che vedono confermata in tal modo la loro identità professionale e legittimata la presenza in organismi rappresentativi nazionali ed internazionali.

Il presentatore di questo disegno di legge auspica un ampio dibattito parlamentare, che arricchisca ulteriormente i suoi contenuti e conduca ad una rapida e soddisfacente approvazione per un sempre migliore assetto degli ordinamenti professionali nel nostro paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Definizione della professione
di assistente sociale)*

1. La professione di assistente sociale si esercita in piena autonomia attraverso la utilizzazione di conoscenze, principi e metodi specifici di servizio sociale. Opera per la prevenzione, la diagnosi, il trattamento ed il recupero di persone, gruppi o comunità in situazioni di bisogno e di disagio psico-sociale.

2. La professione di assistente sociale comprende altresì funzioni di programmazione, organizzazione e direzione dei servizi sociali.

Art. 2.

*(Requisiti per l'esercizio dell'attività
di assistente sociale).*

1. Per esercitare la professione di assistente sociale e svolgere i compiti definiti all'articolo 1 è necessario essere in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, nonchè essere iscritti all'albo di cui all'articolo 4.

Art. 3.

(Esercizio dell'attività professionale)

1. La professione di assistente sociale può essere esercitata nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato e autonomo.

2. L'esercizio della professione di assistente sociale è subordinato al possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

3. La professione si esplica con autonomia tecnica, funzionale e di giudizio.

4. Nella collaborazione con la magistratura, l'attività dell'assistente sociale si configura come consulenza con piena autonomia tecnico-professionale.

5. L'esercizio della professione comprende anche la possibilità di esercitare attività didattica e formativa.

6. La professione di assistente sociale concorre alla definizione degli indirizzi di politica sociale.

Art. 4.

(Istituzione dell'albo)

1. È istituito l'albo degli assistenti sociali. Gli iscritti all'albo sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 622 del codice penale. L'albo degli assistenti sociali è articolato a livello regionale o interregionale, in rapporto alla consistenza numerica degli iscritti.

Art. 5.

(Norme di rinvio)

1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono emanate le norme relative alla istituzione, funzionamento e organizzazione delle sedi regionali o interregionali dell'albo degli assistenti sociali, nonché alle modalità di iscrizione e cancellazione e alla normativa elettorale.

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce le norme transitorie per l'iscrizione all'albo, sentita l'Associazione nazionale assistenti sociali (Ass. N.A.S.) e garantendo agli attuali operatori l'automatismo dell'iscrizione, previo accertamento dei requisiti di legge.

Art. 6.

(Sanzioni)

1. Chiunque eserciti abusivamente la professione di assistente sociale, in violazione delle norme di cui alla presente legge, è soggetto alla pena di cui all'articolo 348 del codice penale.